



***REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO, IN MODALITÀ TELEMATICA, DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. ____ del ____
entrato in vigore il ____

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, nei casi in cui ciò possa favorire il buon funzionamento dell'organo collegiale o contribuire al più proficuo svolgimento dei relativi lavori, su decisione del Sindaco o di chi ne fa le veci nella qualità di Presidente del Consiglio comunale.
2. Il presente Regolamento, ove applicabile, disciplina anche le riunioni della Giunta comunale nonché degli eventuali altri organi collegiali istituiti presso l'Ente.

Art. 2 Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai seguenti principi e criteri:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Laddove svolte in videoconferenza o nella modalità mista di cui al successivo art. 8 la pubblicità è garantita mediante trasmissione in diretta *streaming* sul portale *web* istituzionale del comune. Il requisito della pubblicità si intende tuttavia pienamente assolto anche mediante successiva integrale pubblicazione della videoregistrazione della seduta sul portale citato, entro e non oltre il termine in cui sia disposta la pubblicazione degli atti oggetto di deliberazione nella medesima seduta. Fanno eccezione le sedute che abbiano carattere riservato secondo lo Statuto e il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta comunale e, inoltre, ove ne sia esclusa la pubblicità, quelle degli altri organi collegiali. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3 Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità per tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute ove previsto o necessario;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei *files* dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Presidente e il Segretario comunale abbiano sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4 Convocazione

1. L'avviso di convocazione della seduta deve contenere l'espressa indicazione della modalità con cui essa si tiene, precisando se sia previsto o consentito il ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 5 Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio *account* di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed eventuale appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti sono tenuti, quando richiesti, a confermare la propria presenza e a garantire l'attivazione e il corretto funzionamento di videocamera e microfono, per consentire o agevolare la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7 Svolgimento delle sedute

1. Il Presidente e il Segretario comunale possono collegarsi in videoconferenza, assicurando il pieno e corretto svolgimento delle proprie funzioni.
2. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza, tali da impedire il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori nella misura strettamente necessaria a consentire la risoluzione del problema tecnico e il ripristino dell'effettiva partecipazione;
3. Ciascun documento che debba essere posto all'esame del Consiglio in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato e reso consultabile mediante la piattaforma informatica utilizzata, secondo le prescrizioni a tal fine dettate dal Presidente.

Art. 8 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento posto all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri a iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
2. I Consiglieri o gli altri partecipanti intervengono previa autorizzazione del Presidente, attivando la propria videocamera e il microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, è consentito al Presidente disporre la disattivazione dei microfoni impropriamente attivati.

Art. 10 Votazioni

1. Il voto in forma palese è espresso, accertato e proclamato nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, sempre comunque consentendo l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e la corretta attribuzione dell'espressione di voto.
2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione il Presidente assume le determinazioni necessarie ai sensi del precedente art. 7.

Art. 11 Votazioni a scrutinio segreto

1. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 12 Verbali

1. Il verbale dell'adunanza dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, o in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. La registrazione della seduta non può sostituire la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti, secondo quanto previsto e disposto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. È sempre necessaria la pubblicazione integrale della videoregistrazione delle sedute di Consiglio Comunale, qualora non sia stata consentita la partecipazione del pubblico e della stessa non sia stata effettuata trasmissione in *streaming* in tempo reale sul sito web dell'Ente.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'organo collegiale e gli altri soggetti chiamati a intervenire alla riunione, compresi i dipendenti dell'Ente.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti dell'organo.
3. Il soggetto che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14 Norme finali

1. Il presente regolamento abroga il precedente regolamento per lo Svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, e agli altri eventuali regolamenti disciplinati in funzionamento degli altri organi collegiali.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.